

# **REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016**



## **INDICE**

**ARTICOLO 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

**ARTICOLO 2- COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO AL FONDO**

**ARTICOLO 3 - NOMINA DEL PERSONALE INCARICATO**

**ARTICOLO 4 - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO**

**ARTICOLO 5 - EROGAZIONE DELL'INCENTIVO**

**ARTICOLO 6 - RIDUZIONE DELL'INCENTIVO**

**ARTICOLO 7 - LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO**

**ARTICOLO 8 - ACCORDI DI COMMITTENZA**

**ARTICOLO 9 - NORME DI RINVIO**

**ARTICOLO 10 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**ALLEGATO A**

## **ARTICOLO 1**

### **OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento definisce le modalità di costituzione, accantonamento, destinazione e liquidazione del Fondo previsto dall'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 (di seguito *Fondo*) al fine di incentivare le attività per le funzioni tecniche di cui al comma 2 del citato articolo svolte dal personale dell'Agenzia delle Entrate.

2. Gli incentivi vengono ripartiti tra il personale incaricato dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le attività di:

- programmazione della spesa per investimenti;
- valutazione preventiva dei progetti;
- predisposizione e controllo delle procedure di gara ed esecuzione dei contratti pubblici;
- responsabile unico del procedimento;
- direzione dei lavori;
- direzione dell'esecuzione;
- collaudo tecnico amministrativo;
- verifica di conformità;
- collaudo statico.

3. I soggetti destinatari del *Fondo* sono individuati, per ciascuna opera, servizio o fornitura, tra i soggetti che svolgono le funzioni tecniche di cui al comma 2 del presente articolo, nonché tra i loro collaboratori, da intendersi questi ultimi come i soggetti in stretto collegamento funzionale con le attività da svolgere nell'ambito delle singole procedure.

4. Nel caso di appalti relativi a servizi o forniture il *Fondo* è alimentato nell'ipotesi in cui è nominato il Direttore dell'esecuzione, quale soggetto diverso dal Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 113, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016.

5. Il presente regolamento non si applica:

- a) agli appalti eseguiti in via d'urgenza ai sensi dell'art. 163 del d.lgs. n. 50/2016;
- b) in caso di procedura che non preveda una valutazione comparativa tra più offerte volta all'affidamento di un appalto, quali gli affidamenti diretti, i contratti esclusi dall'applicazione dell'art. 17 del d.lgs. n. 50/2016, ai lavori di manutenzione, salvo che questi risultino di particolare complessità.

## **ARTICOLO 2**

### **COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO AL FONDO**

1. Ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, è costituito un *Fondo* per l'incentivazione delle funzioni tecniche connesse alle attività di cui all'art. 1 comma 2 del presente Regolamento e finalizzate alla realizzazione di opere e lavori, servizi e forniture da parte del personale dell'Agenzia delle Entrate.

2. Il *Fondo* è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara per l'affidamento di un'opera, di un lavoro o per l'acquisizione di un servizio o di una fornitura. Concorrono alla formazione dell'importo a base di gara, che è al netto dell'IVA, anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. Il *Fondo* tiene conto anche delle opzioni temporali disciplinate negli atti di gara, ma la relativa quota può essere impegnata solo a seguito dell'effettivo perfezionamento delle opzioni. Tali risorse sono così ripartite:

- a) l'80% è riservata alle attività elencate all'art.1, comma 2 del presente Regolamento; la ripartizione di tale incentivo avviene secondo i criteri di cui al successivo art. 4;
- b) il 20% viene destinato agli acquisti di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione ovvero per le ulteriori opzioni previste dall'art. 113, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016.

3. La percentuale del *Fondo* di cui al comma 2 del presente articolo è determinata secondo la seguente tabella:

Tipologia	Fondo	Importo dell'appalto
Lavori	2,0 %	Inferiore a € 1.000.000,00
	1,9 %	Pari o superiore a € 1.000.000,00 ed inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett. a) D.lgs. n. 50/2016
	1,8 %	Pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett. a) D.lgs. n. 50/2016
Servizi	2,0 %	Pari o inferiore a € 500.000,00 nel caso in cui ricorrano i presupposti per la nomina del Direttore dell'Esecuzione di cui al punto 10.2, lettere b) c) d) ed e) delle linee guida ANAC n. 3 aggiornate all'11 ottobre 2017
	1,6 %	Superiore a € 500.000,00 e inferiore a € 10.000.000,00
	1,2 %	Pari o superiore a € 10.000.000,00
Forniture	1,6 %	Pari o inferiore a € 500.000,00 nel caso in cui ricorrano i presupposti per la nomina del Direttore dell'Esecuzione di cui al punto 10.2, lettere b) c) d) ed e) delle linee guida ANAC n. 3 aggiornate all'11 ottobre 2017
	1,2 %	Superiore a € 500.000,00 e inferiore a € 10.000.000,00
	0,8 %	Pari o superiore a € 10.000.000,00

4. Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.

5. La quota da destinare al *Fondo* per ciascun appalto di lavori, servizi e forniture è inserita nel quadro economico di ciascun intervento.

6. Le somme sono destinate al *Fondo* in sede di adozione della determina a contrarre mediante impegno di spesa sulla voce di budget prevista per i singoli lavori, servizi o forniture.

7. In caso di modifiche contrattuali, previste ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, l'incentivo si applica sull'incremento dell'importo per la realizzazione dei lavori, servizi e forniture e le somme confluiscono ad alimentare il *Fondo* all'atto dell'approvazione della variazione stessa.

### **ARTICOLO 3 NOMINA DEL PERSONALE INCARICATO**

1. Ai sensi dell'art. 31, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016, per ogni singola procedura di appalto, l'Agenzia delle Entrate individua il Responsabile unico del procedimento con apposito *atto formale del Responsabile dell'unità organizzativa competente*.

2. L'incarico di Responsabile unico del procedimento deve essere attribuito:

- a) per gli affidamenti di lavori, prima dell'adozione dei programmi di cui all'art. 21, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016, o della redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali, ove previsto e, nel caso di lavori non assoggettati a programmazione (importo lavori inferiore a € 100.000,00), contestualmente alla decisione di realizzare gli stessi;
- b) per gli affidamenti di servizi e forniture, prima dell'adozione dei programmi di cui all'art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 o dell'aggiornamento degli stessi, ovvero, per le procedure non incluse in programmazione, nell'atto di avvio relativo ad ogni singola procedura.

3. Gli ulteriori incarichi, individuati all'art. 1, comma 2, sono affidati con provvedimento del Responsabile dell'unità organizzativa competente, su proposta del Responsabile unico del procedimento.

Il provvedimento di nomina assunto ai sensi del precedente comma 3 deve indicare:

- l'oggetto dell'appalto;
- l'importo posto a base di gara, al netto dell'IVA;

- l'importo del *Fondo*;
- i nominativi e i ruoli dei dipendenti incaricati;
- le aliquote da destinare ai singoli dipendenti incaricati;
- le attività che devono essere svolte dai singoli dipendenti incaricati;
- il cronoprogramma delle attività da svolgersi.

5. Non possono essere attribuiti incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001. Il Responsabile dell'unità organizzativa, all'atto del conferimento dell'incarico, è tenuto ad accertare l'insussistenza delle suddette condanne. Contestualmente al conferimento dell'incarico, il dipendente incaricato si impegna a comunicare al Responsabile dell'unità organizzativa ed al Responsabile unico del procedimento eventuali sopravvenute condanne per i reati richiamati all'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, nonché eventuali ulteriori cause di incompatibilità.

6. Il provvedimento di nomina deve essere trasmesso al competente ufficio delle risorse umane.

#### **ARTICOLO 4 RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO**

1. Le somme destinate agli incentivi per la realizzazione di lavori e per l'acquisizione di servizi e forniture sono ripartite in conformità ai prospetti riportati nelle tabelle dell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

2. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, le quote parte dell'incentivo, corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno alla Pubblica Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui all'art. 5, comma 1, incrementano la quota del *Fondo* di cui all'art. 2, comma 2, lett. b).

3. Nel caso di stipulazione di accordi quadro e/o di contratti normativi, gli incentivi per funzioni tecniche verranno ripartiti tra i soggetti che intervengono nelle fasi di aggiudicazione ed esecuzione in proporzione delle relative attività.

4. Con riferimento alle acquisizioni di beni e servizi tramite Centrali di Acquisto, spetta al Responsabile dell'unità organizzativa, su proposta del Responsabile unico del procedimento, verificare se, nel caso concreto, sono state svolte dai dipendenti attività effettivamente incentivabili.

5. Resta inteso che l'individuazione dei criteri e delle percentuali definitive di ripartizione dell'incentivo dovrà tenere conto anche di quanto concordato in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, nel rispetto dei valori minimi e massimi riportati nelle tabelle dell'Allegato A e, comunque, entro il valore complessivo percentuale non superiore a 100.

#### **ARTICOLO 5 EROGAZIONE DELL'INCENTIVO**

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, D.lgs. n. 50/2016, la corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile dell'unità organizzativa competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.

2. Al fine dell'erogazione dell'incentivo, il Responsabile unico del procedimento relaziona al Responsabile dell'unità organizzativa in merito alle attività svolte dai soggetti coinvolti nella procedura di gara. Nello stesso documento il Responsabile unico del procedimento propone la ripartizione dell'incentivo conformemente alle tabelle inserite nell'Allegato A, in relazione all'efficienza dimostrata dal dipendente nello svolgere l'attività, al raggiungimento degli obiettivi prefissati e al rispetto delle tempistiche stabilite.

3. Nel caso in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni incentivabili, si sommano le relative percentuali.

4. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico

complessivo annuo lordo. Gli importi eccedenti tale somma incrementano la quota del *Fondo* di cui all'art. 2, comma 2, lett. b).

5. L'incentivo non può essere erogato al personale con qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 113, comma 3, citato.

6. Gli incentivi non erogati perché relativi a figure non previste in una determinata procedura di appalto, e non corrisposti al personale con qualifica dirigenziale, costituiranno economia per la Stazione appaltante.

## **ARTICOLO 6 RIDUZIONE DELL'INCENTIVO**

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni rispetto ai tempi previsti, imputabile a responsabilità diretta del personale coinvolto, si applicano le seguenti riduzioni:

ritardi superiori al 21% e fino al 30% a quanto previsto nel cronoprogramma	10%
ritardi superiori al 31% e fino al 40% a quanto previsto nel cronoprogramma	20%
ritardi superiori al 41% e fino al 50% a quanto previsto nel cronoprogramma	30%

2. L'incentivo non è corrisposto qualora il ritardo sia superiore al 50% rispetto a quanto previsto nel cronoprogramma.

3. In caso di incremento dei costi previsti nel quadro economico di gara o di affidamento, depurato del ribasso d'asta offerto, imputabile a responsabilità diretta del personale coinvolto, si applicano le seguenti riduzioni:

incremento dei costi superiore al 20% e fino al 30%	15%
incremento dei costi superiore al 30% e fino al 40%	25%
incremento dei costi superiore al 40% e fino al 50%	35%

4. L'incentivo non è corrisposto qualora l'incremento dei costi sia tale da determinare un incremento dei costi superiore al 50% per cento dei costi previsti nel quadro economico.

5. In caso di compresenza di incremento di tempi e di costi, le percentuali di riduzione si cumulano.

6. Non costituiranno motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:

a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e), comma 7 e comma 12, del D.lgs. n. 50/2016;

b) sospensioni e proroghe dei lavori, servizi e forniture dovute a ragioni di pubblico interesse, ad eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o ad altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;

c) ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico.

7. Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento sia interrotto, in un momento successivo all'avvio della procedura di affidamento, per scelte non dipendenti dal personale incaricato, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per le attività espletate e certificate dal Responsabile unico del procedimento.

8. Non hanno diritto a percepire l'incentivo i soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori od omissioni, che arrechino pregiudizio per l'Ente.

9. Laddove le violazioni e le responsabilità del soggetto incaricato non siano tali da configurare la fattispecie di cui al comma 1, comma 3 e comma 8, l'incentivo è ridotto mediante l'applicazione di

una penale non inferiore al dieci per cento dell'importo spettante e non superiore al trentacinque per cento del suddetto importo, proporzionata alla gravità dell'inadempimento.

10. L'accertamento delle circostanze che determinano la riduzione o la mancata erogazione dell'incentivo è demandato al Responsabile dell'unità organizzativa competente, che vi provvede previa comunicazione all'incaricato interessato e attivazione del contraddittorio, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativo e contabile a cura degli organi competenti.

11. In caso di accertamento delle circostanze che determinano la riduzione o la mancata erogazione dell'incentivo, l'incaricato responsabile è tenuto alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente già percepite a titolo di compenso.

12. Gli incentivi non erogati per effetto dell'applicazione delle decurtazioni previste nel presente articolo costituiranno economia per la Stazione appaltante.

## **ARTICOLO 7**

### **LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO**

1. Le somme individuate in conformità all'Allegato A verranno erogate ai soggetti coinvolti secondo le seguenti tempistiche:

- per l'*Attività Programmazione*: l'80% all'avvio della procedura di affidamento, il 20% a conclusione delle attività di Verifica di conformità/Collaudato/Certificazione di regolare esecuzione;
- per l'*Attività Predisposizione e controllo delle procedure di gara*: il 50% alla stipula contrattuale, il 30% con quote annuali complessive riferite agli Stati di avanzamento lavori/ai pagamenti emessi nel corso dell'anno solare e il 20% a conclusione delle attività di Verifica di conformità/Collaudato/Certificazione di regolare esecuzione;
- per l'*Attività Verifica e validazione*: l'80% alla stipula contrattuale e il 20% a conclusione delle attività di Collaudato/Certificazione di regolare esecuzione;
- per la funzione di Verificatore della conformità/Collaudatore tecnico – amministrativo/Certificatore regolare esecuzione dell'*Attività Esecuzione dell'appalto*: il 100% a conclusione delle attività di Verifica di conformità/Collaudato/Certificazione di regolare esecuzione;
- per tutte le altre funzioni dell'*Attività Esecuzione dell'appalto*: l'80% con quote annuali complessive riferite agli Stati di avanzamento lavori/ai pagamenti emessi nel corso dell'anno solare e il 20% a conclusione delle attività di Verifica di conformità/Collaudato/Certificazione di regolare esecuzione.

## **ARTICOLO 8**

### **ACCORDI DI COMMITTENZA**

1. In caso di incarichi svolti per altri Enti o Pubbliche Amministrazioni, l'incentivo per funzioni tecniche, limitatamente alle fasi svolte anche per conto dell'ente che richiede la procedura, viene individuato a valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione di lavori, servizi o forniture nei bilanci degli altri Enti o Pubbliche Amministrazioni.

2. Gli Accordi di Committenza definiscono le quote di incentivo poste a carico di ciascuna Amministrazione per le attività di comune interesse e le modalità di erogazione degli incentivi ai rispettivi dipendenti per le funzioni dagli stessi svolte

3. Negli Accordi di Committenza le Amministrazioni o gli Enti, conferenti l'incarico di Stazione Appaltante all'Agenzia, per espresso dovranno impegnarsi allo stanziamento ed alla successiva corresponsione delle somme previste a titolo di incentivo ai sensi del predetto art. 113, comma 3.

4. L'insieme degli incentivi non può comunque superare la misura del 2%, non essendo consentiti cumuli degli incentivi tra più amministrazioni.

**ARTICOLO 9**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano per la determinazione degli incentivi relativi alle attività svolte dal personale dell’Agenzia successivamente alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016, con riferimento alle procedure di gara per lavori avviate dopo la suddetta data per le quali siano accantonate le somme occorrenti per la corresponsione dell’incentivo.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano per la determinazione degli incentivi relativi alle attività svolte dal personale dell’Agenzia successivamente alla data di entrata in vigore dell’art. 76, comma 1, del D.lgs. n. 56/2017, con riferimento alle procedure di gara per servizi e forniture avviate dopo la suddetta data per le quali siano accantonate le somme occorrenti per la corresponsione dell’incentivo.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di gara avviate sino alla data del 30 giugno 2023, considerata l’efficacia del Dlgs 36/2023 (Codice dei Contratti pubblici)